



## **Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus**

**(Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale)**

del 29 aprile 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale,

*ordina:*

### **Art. 1**            Oggetto, principio e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le misure per lo svolgimento degli esami cantonali di maturità professionale federale nel 2020, il calcolo delle note e la promozione nei cicli di formazione della maturità professionale (cicli di formazione MP) in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).

<sup>2</sup> Gli esami cantonali 2020 si svolgono parzialmente in deroga alle disposizioni dell'ordinanza del 24 giugno 2009<sup>2</sup> sulla maturità professionale (OMPr) e al programma quadro d'insegnamento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) del 18 dicembre 2012<sup>3</sup> sulla maturità professionale.

<sup>3</sup> Le deroghe intendono garantire che gli esami cantonali 2020:

- a. possano essere svolti nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
- b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell'ordinanza sulla maturità professionale e nel programma quadro d'insegnamento della SEFRI.

RS .....

<sup>1</sup>        **RS 412.10**

<sup>2</sup>        **RS 412.103.1**

<sup>3</sup>        [www.sefri.admin.ch](http://www.sefri.admin.ch) > Formazione > Maturità > Maturità professionale > Documentazione

**Art. 2** Esami finali

In deroga all'articolo 21 OMP<sup>4</sup> non si svolgono esami finali.

**Art. 3** Calcolo delle note delle materie

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 24 capoverso 1 OMP, nelle materie in cui sono previsti gli esami finali (art. 21 cpv. 1 OMP<sup>5</sup>) le note corrispondono alla nota finale della materia. Sono escluse le materie in cui sono già stati sostenuti esami finali anticipati secondo l'articolo 22 capoversi 2 e 3 OMP; in questi esami la nota si compone in parti uguali della nota degli esami anticipati e della nota finale della materia. Gli esami parziali sostenuti non sono presi in considerazione se non è stata conclusa l'intera materia.

<sup>2</sup> La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente o nell'approccio interdisciplinare.

<sup>3</sup> Per calcolare una nota di una pagella semestrale occorrono almeno due note. Per calcolare la nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2019/20, il Cantone decide se e in che modo considerare le note dell'insegnamento a distanza. Se non è possibile attribuire una nota per il secondo semestre o se la nota è più bassa di quella del primo semestre, per il secondo semestre vale la nota del primo.

<sup>4</sup> Se in una materia insegnata solo nel semestre estivo 2019/20 non è possibile attribuire nessuna nota perché non vi sono almeno due note e quindi non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della materia, nell'attestato di maturità professionale è riportata la menzione «superato».

**Art. 4** Calcolo delle note dell'approccio interdisciplinare

<sup>1</sup> Per la valutazione dell'approccio interdisciplinare tematico (AIT) nelle materie di tutti gli ambiti d'insegnamento si applica per analogia l'articolo 3 capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> La presentazione necessaria per determinare la nota del progetto didattico interdisciplinare (PDI) può essere effettuata anche in modalità digitale. Se il PDI non può essere presentato, in deroga all'articolo 24 capoverso 6 OMP<sup>6</sup> sono valutati soltanto il prodotto e il processo.

<sup>3</sup> Nei cicli di formazione quadrimestrali o plurisemestrali il calcolo della nota dell'approccio interdisciplinare si basa su almeno due note delle pagelle semestrali relative all'AIT. La nota della pagella semestrale è determinata sulla base di almeno due prestazioni relative all'AIT fornite nello stesso semestre.

<sup>4</sup> Nei cicli di formazione MP bimestrali successivi al conseguimento di una formazione di base (MP 2) il calcolo della nota dell'AIT si basa su almeno due prestazioni

<sup>4</sup> RS 412.101.3

<sup>5</sup> RS 412.101.3

<sup>6</sup> RS 412.101.3

relative all'AIT. Nei cicli di formazione MP 2 trimestrali la nota si basa su almeno tre prestazioni relative all'AIT.

**Art. 5** Lingue straniere e diplomi di lingue straniere

<sup>1</sup> I diplomi di lingue straniere già conseguiti sono trattati come esami anticipati.

<sup>2</sup> Se a causa dell'esonero dall'insegnamento non vi sono note finali e in seguito alla presente ordinanza non è stato possibile sostenere l'esame finale o gli esami per l'ottenimento dei diplomi di lingua, nell'attestato finale per la lingua straniera è riportata la menzione «superato».

**Art. 6** Esami finali anticipati per i cicli di formazione senza titolo nel 2020

<sup>1</sup> Gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti sono differiti alla prima data utile. La valutazione degli esami finali delle formazioni di base ad impostazione scolastica anticipati e non ancora sostenuti di cui all'articolo 22 capoverso 3 OMP<sup>7</sup> si basa sugli articoli 3 e 4.

<sup>2</sup> Se una materia è stata insegnata e conclusa solo nel secondo semestre 2019/20 senza che sia stato possibile attribuire una nota della pagella semestrale, nella pagella al posto della nota semestrale è riportata la menzione «esonerato». Nell'attestato federale di maturità professionale è riportata la menzione «superato».

<sup>3</sup> Il capoverso 2 si applica per analogia anche alle materie complementari.

**Art. 7** Ripetenti degli anni precedenti

<sup>1</sup> Se per la preparazione dell'esame di ripetizione è stato seguito l'insegnamento, le note finali delle materie sono calcolate secondo gli articoli 3 e 4.

<sup>2</sup> Se non è stato seguito l'insegnamento o non sono state conseguite note delle pagelle semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie, i Cantoni provvedono affinché venga svolto un esame entro la fine di agosto 2020.

**Art. 8** Esame

<sup>1</sup> Agli allievi che non hanno superato l'esame federale di maturità a causa dell'annullamento dell'esame finale di cui all'articolo 2 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 19 segg. OMP<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Agli allievi che non hanno superato l'esame federale di maturità a causa della deroga di cui all'articolo 7 capoverso 1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 26 OMP.

**Art. 9** Promozione

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 17 capoverso 4 OMP<sup>9</sup> la promozione avviene in ogni caso.

<sup>2</sup> Le note delle pagelle semestrali sono calcolate conformemente all'articolo 3 capoverso 3.

<sup>7</sup> RS 412.101.3

<sup>8</sup> RS 412.101.3

<sup>9</sup> RS 412.101.3

<sup>3</sup> Ai sensi dell'OMPr la nota della pagella del secondo semestre 2019/20 è considerata per la futura nota finale della materia.

**Art. 10** Validità delle prestazioni e delle note

Le prestazioni svolte e le note attribuite conformemente alla presente ordinanza mantengono la loro validità fino alla conclusione della relativa maturità professionale.

**Art. 11** Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.00<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> Si applica fino al 29 ottobre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

<sup>10</sup> Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).